

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

PROVINCIA DI MACERATA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n° 9 Data 13/11/2017	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione n° 23 del 08/11/2017 del Consiglio Comunale "Art. 175 c.8 TUEL Assestamento generale di bilancio e art. 193 c.2 Verifica salvaguardia equilibri di bilancio D.L.vo 267/2000"
-------------------------------------	---

Il giorno 13 del mese di novembre, dell'anno duemiladiciasette (13/11/2017), alle ore 11:00, presso gli uffici del Servizio Finanziario del Comune di Sant'Angelo in Pontano, si è riunito l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, composto dal Revisore Unico, Dott. Piero Ciabattoni, nominato con deliberazione dell'Organo Consigliare n. 5 del 24/1/2015, per procedere sul seguente ordine del giorno:

Parere sulla proposta di deliberazione n° 23 del 08/11/2017 del Consiglio Comunale "Art. 175 c.8 TUEL Assestamento generale di bilancio e art. 193 c.2 Verifica salvaguardia equilibri di bilancio D.L.vo 267/2000"

ESAMINATA

la proposta di deliberazione n° 23 del 08/11/2017 al consiglio comunale riguardante l'assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

PREMESSO CHE

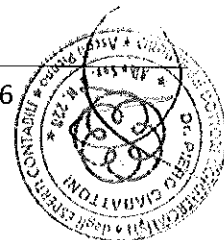
In data 29/6/2017 il Consiglio Comunale ha approvato con delibera n° 13 il bilancio di previsione 2017/2019 esecutivo ai sensi di legge ed il relativo DUP (cfr parere /verbale n 4 del 19/6/2017);

In data 27/7/2017 con delibera 39 di Giunta Comunale è stato approvato il PEG per il triennio 2017/2019;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.



2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

L'articolo 44 del citato D.L.189/2016 al comma 3 prevede che "A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni", pertanto il termine per l'approvazione del bilancio è sospeso per il periodo di dodici mesi.

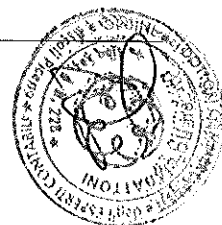
Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;



- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

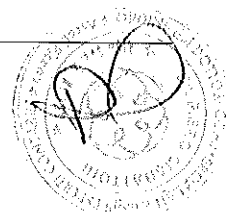
Il responsabile del Servizio Finanziario attesta le seguenti informazioni:

- l'inesistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'inesistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'inesistenza nel bilancio al 31/12/2016 di situazioni deficitarie di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013;
- l'inesistenza di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse oltre quelle già prese in considerazione con la presente proposta.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità
- Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica



CONCLUSIONE

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio ed il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del Dlgs.vo 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;

Verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data attuale;

Verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2017/2019;

ESPRIME

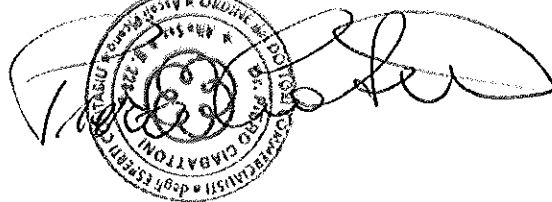
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere FAVOREVOLE alla variazione di bilancio di previsione proposta.

La seduta si è conclusa alle ore 12.30

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO

Dr. Piero Ciabattoni

A circular professional stamp of the Italian Order of Chartered Accountants (Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori dei Conti) is visible. The stamp contains the text "ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI DEI CONTI" around the perimeter and "Piero Ciabattoni" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.